

# *La Convenzione internazionale contro la tortura è entrata in vigore \**

Quando, il 26 giugno 1987, la Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli inumane o degradanti entrerà in vigore le Nazioni Unite avranno compiuto un passo importante nella decennale battaglia per l'eliminazione della tortura. Per la prima volta infatti la tortura viene esplicitamente posta fuori legge in un trattato internazionale universalmente riconosciuto e tale mezzo sarà disponibile alle Nazioni Unite per agire concretamente nell'affrontare casi di supposta tortura. Nell'art. 27 della Convenzione si dice che la Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo che sia stato depositato il ventesimo strumento di ratifica o adesione presso il Segretario generale della Nazioni Unite.

Attualmente hanno aderito o ratificato la Convenzione i seguenti venti Stati: Afghanistan, Argentina, Belize, Bulgaria, RSS Bielorussa, Camerun, Danimarca, Egitto, Francia, Ungheria, Messico, Norvegia, Filippine, Senegal, Svezia, Svizzera, Uganda, RSS Ucraina, Unione Sovietica, Uruguai.

La Convenzione definisce la "tortura come qualsiasi atto attraverso il quale venga intenzionalmente inflitto dolore o sofferenza, siano essi fisici o mentali, ad una persona, per ottenere direttamente o da una terza persona una confessione o informazioni, per punire, intimidire o costringere o per qualsiasi altra ragione che si basi su discriminazioni di qualsiasi tipo, quando tale dolore o sofferenza venga inflitta da o su istigazione di o con il consenso o l'acquiescenza di pubblici ufficiali o di altre persone che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni.

## **Principali caratteristiche della Convenzione**

La Convenzione non solo afferma che gli Stati Parti devono dichiarare fuorilegge la tortura nel loro ordinamento interno, ma proibisce anche esplicitamente che vengano usati gli "ordini superiori" o le "particolari circostanze" quali

\* Fonte: Servizio Informazioni delle Nazioni Unite, Comunicato stampa HR/1996 del 25 giugno 1987.

scusanti per atti di tortura. La Convenzione inoltre apporta due nuovi e significativi elementi nella lotta delle Nazioni Unite contro la tortura. Innanzitutto, con lo scopo di non consentire agli accusati di tortura di trovare un luogo ove nascondersi, la Convenzione ne prevede l'estradizione per essere processati nel Paese dove hanno commesso il crimine o per comparire in giudizio in qualsiasi altro Stato Parte. In secondo luogo, sono previste inchieste internazionali sulla base di rapporti attendibili riguardanti supposte torture, ivi incluse le visite negli Stati Parti da parte del Comitato contro la tortura che verrà creato in virtù della Convenzione stessa; gli Stati Parti al momento della ratifica possono dichiarare di non accettare la competenza del Comitato a questo proposito.

Viene richiesto agli Stati Parti alla Convenzione di prendere tutte le misure effettive utili a prevenire gli atti di tortura in tutti i territori sotto la loro giurisdizione. Per giustificare la tortura non può essere invocata alcuna circostanza eccezionale sia essa la guerra o l'emergenza pubblica, o l'obbedienza ad un ordine superiore proveniente da un ufficiale o da una pubblica autorità.

Gli Stati Parti si impegnano a non espellere, respingere o estradare una persona verso uno Stato dove esistano validi motivi di credere che tale persona rischierebbe di essere sottoposta a tortura. Essi devono assicurare che tutti gli atti di tortura, i tentativi di commettere tortura, la complicità o la partecipazione ad atti di tortura sono delitti punibili dalla legge penale.

La Convenzione inoltre stabilisce i modi per accusare o estradare le persone che si suppone abbiano commesso atti di tortura e gli Stati Parti sono chiamati a fornirsi l'un l'altro assistenza legale nei procedimenti penali che riguardano atti di tortura. Esige che l'educazione sulla proibizione della tortura entri a far parte dell'addestramento del personale preposto all'applicazione della legge e di tutte quelle persone che possono essere coinvolte nella custodia, negli interrogatori o nel trattamento di prigionieri e detenuti e stabilisce che gli Stati Parti adottino misure legali per proteggere e ricompensare le vittime della tortura. Vengono inoltre proibite dalla Convenzione tutte le altre forme di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante che possono essere commesse da persone che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni.

## **L'attivazione della Convenzione**

La Convenzione verrà controllata da un Comitato contro la tortura composto da dieci esperti che vi partecipano per le loro capacità personali e che vengono eletti dagli Stati Parti secondo la procedura stabilita dalla Convenzione. Il primo incontro degli Stati Parti per eleggere i membri del Comitato dovrà essere tenuta non più tardi di sei mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Gli Stati Parti sono tenuti a presentare regolarmente al Comitato contro la tortura un rapporto sulle misure adottate per rendere effettiva la Convenzione. Il Comitato prenderà in considerazione ogni rapporto, potrà commentarli in generale e a questo proposito potrà dare informazioni sia agli altri Stati Parti che all'Assemblea generale.

Secondo l'art. 20 della Convenzione, se il Comitato riceve informazioni attendibili che, a suo avviso, contengono fondate indicazioni sul fatto che sul territorio di uno Stato Parte viene sistematicamente praticata la tortura, il Comita-

to deve invitare lo Stato Parte a cooperare nell'esame delle informazioni e perciò a sottoporre osservazioni su di esse. Il Comitato può decidere a sua discrezione di fare un'inchiesta, inclusa una visita sul territorio dello Stato Parte. Quando il Comitato decide di iniziare tale inchiesta deve procedere in via confidenziale, ma può decidere di includere nel suo rapporto annuale agli Stati Parti e all'Assemblea generale un resoconto sommario dei risultati dell'inchiesta. Nel ratificare la Convenzione, gli Stati possono esprimere una riserva alla competenza del Comitato prevista all'art. 20. Dei 20 Stati che hanno ratificato o aderito alla Convenzione, i governi della Bulgaria, della RSS Bielorussa, dell'Ungheria, della RSS Ucraina e dell'Unione Sovietica hanno dichiarato di non riconoscere la competenza del Comitato così come definita nell'art. 20.

Secondo l'art. 21, uno Stato Parte può in ogni momento dichiarare che riconosce la competenza del Comitato contro la tortura a ricevere e considerare comunicazioni secondo le quali uno Stato Parte dichiara che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi stabiliti dalla Convenzione. Secondo l'art. 22 uno Stato Parte può in ogni momento dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni direttamente da o nell'interesse di individui soggetti alla sua giurisdizione che dichiarano essere vittime di una violazione delle disposizioni della Convenzione commessa da uno Stato Parte.

Il 26 Giugno 1987, data di entrata in vigore della Convenzione, sono entrati in vigore anche le disposizioni degli articoli 21 e 22 per quegli Stati che le avevano accettate, cioè Argentina, Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia e Svizzera, poiché il numero di cinque dichiarazioni richiesto per questo scopo era già stato raggiunto.

## **Altre misure delle Nazioni Unite contro la tortura**

L'entrata in vigore della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti rafforza e completa una serie di altre misure già prese dalle Nazioni Unite per assicurare una adeguata protezione di ogni persona contro la tortura.

Alla base della Convenzione sta la Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura ed da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975.

Nell'art. 2 la Dichiarazione afferma che ogni atto di tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumano o degradante è un'offesa alla dignità umana e deve essere condannato come negazione degli scopi della Carta delle Nazioni Unite e come violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella Dichiarazione universale dei diritti umani.

Nel dicembre 1977 l'Assemblea generale richiese alla Commissione dei diritti dell'uomo di elaborare un progetto di Convenzione contro la tortura alla luce dei principi racchiusi nella Dichiarazione. Il progetto di Convenzione venne completato nel 1984. L'adozione della Convenzione da parte dell'Assemblea generale con Risoluzione 39/46 del 10 dicembre 1984, segnò il culmine di sette anni di intensi sforzi di progettazione e negoziazione in seno a un Gruppo di lavoro a composizione illimitata della Commissione.

Provvedimenti legislativi che proibiscono la tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sono anche contenute in altri strumenti internazionali sui diritti umani, come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 5) o il Trattato internazionale sui diritti civili e politici, che recita: «Nessuno può essere assoggettato alla tortura oppure ad un trattamento o ad una punizione crudele, inumana o degradante. In particolare nessuno può essere assoggettato senza il suo consenso a esperimenti medici o scientifici».

Altre misure sono state adottate nel corso degli anni da svariati enti delle Nazioni Unite per una effettiva protezione contro la tortura in tutto il mondo. Esse includono le norme minime standard per il trattamento dei prigionieri, scopo delle quali è di enunciare ciò che è di generale accettazione come principio e pratica corretti nel trattamento dei prigionieri e nella gestione delle istituzioni penali. Il Codice di Condotta per gli addetti alla tutela della legge raccomandato ai governi perché sia inserito nella legislazione nazionale oppure nei principi da osservarsi in pratica da parte degli addetti alla tutela della legge; i principi di etica medica riguardanti il ruolo del personale sanitario, in particolare i medici, nella protezione dei prigionieri e dei detenuti contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Ultimamente, l'Assemblea generale, con La Risoluzione 36/151 del 16 dicembre 1981, ha creato il Fondo Volontario delle Nazioni Unite a favore delle vittime della tortura allo scopo di raccogliere contributi volontari da distribuirsi, attraverso canali di assistenza prestabiliti come aiuti umanitari legali e finanziari alle persone che sono state torturate e ai loro parenti. Il Fondo Volontario è amministrato dal Segretario generale nel rispetto del regolamento finanziario delle Nazioni Unite, su approvazione del Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da quattro membri con vasta esperienza nel campo dei diritti umani che agiscono a titolo personale. Essi sono nominati dal Segretario generale secondo un'equa distribuzione geografica e previa consultazione con il loro governo.

Da quando il Fondo Volontario cominciò ad operare nel 1983 conformemente alle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione, sovvenzioni per un totale di 2.700.000 dollari sono stati autorizzati per circa 50 progetti portati a compimento in qualcosa come trenta Paesi in tutto il mondo.

La maggior parte dei progetti fin'ora approvati dal Consiglio di amministrazione del Fondo Volontario riguardano soprattutto il sostegno di programmi di terapia e di riabilitazione di vittime della tortura e sostegno per la formazione di personale medico professionale nelle tecniche specifiche nel trattamento delle vittime della tortura.

Inoltre, la commissione dei diritti Civili con la Risoluzione 1985/33 del 13 marzo 1985 ha deciso di nominare un relatore speciale incaricato di ricercare e raccogliere ogni credibile e fondata informazione sia dai governi sia da Agenzie specializzate, sia da organizzazioni intergovernative e nongovernative che si occupano di tortura e di dare riscontro effettivamente a tali informazioni. Il mandato di questo relatore speciale è stato rinnovato dalla Commissione dei diritti dell'uomo nel 1986 e nel 1987.

Come richiesto il relatore speciale ha presentato rapporti alla Commissione dei diritti dell'uomo nella 42<sup>a</sup> e 43<sup>a</sup> sessione (E/CN.4/1986/15 e E/CN.4/1987/13) e ha informato la Commissione sulla sua attività relativa alla questione della tortura includendovi la frequenza e l'estensione della pratica di quest'ultima, nonché le

sue conclusioni e raccomandazioni.

Nel suo rapporto alla Commissione dei diritti dell'uomo nella 42<sup>a</sup> sessione del 1986 il relatore speciale ha fornito una informazione analitica sulle legislazioni nazionali e sulle norme concernenti la tortura, sulle denunce di torture ricevute nonché sulle condizioni nelle quali le torture sono state praticate, sui tipi e i metodi di tortura, sul commercio di attrezzi da tortura e sul legame esistente tra la tortura e la violazione di altri diritti umani. Ha fatto numerose raccomandazioni pratiche ai governi al fine di prevenire la tortura a livello nazionale e internazionale.

Nel suo rapporto alla Commissione dei diritti dell'uomo presentato alla 43<sup>a</sup> sessione del 1987, il relatore speciale ha analizzato il ruolo del personale medico nel dare protezione contro la tortura e ha raccomandato l'introduzione di un sistema di visite periodiche da parte di un comitato di esperti nei luoghi di internamento o detenzione.

La Commissione dei diritti dell'uomo ha preso nota delle conclusioni e raccomandazioni del relatore speciale relativamente a un sistema di visite periodiche e alla creazione a livello nazionale di una autorità indipendente in grado di ricevere i reclami individuali.

La Commissione ha invitato il relatore speciale nel proseguire il suo mandato, a tener soprattutto presente la necessità di essere in grado di dare effettiva risposta a ogni credibile e fondata informazione pervenutagli e di svolgere il suo lavoro con discrezione.

Gli ha richiesto di presentare un rapporto esaustivo alla Commissione in occasione della 44<sup>a</sup> sessione sulle sue attività relative alla questione della tortura includendovi la frequenza e l'estensione della pratica di quest'ultima unitamente alle sue conclusioni e raccomandazioni.

Ha deciso di prendere nuovamente in considerazione questo problema nella sua 44<sup>a</sup> sessione a una apposita voce del putno all'ordine del giorno dedicato a "Questioni dei diritti umani di tutte le persone soggette ad ogni forma di internamento o detenzione". ■

